

**SPECIFICHE INFORMAZIONI SUI COSTI DEL RINNOVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VENIS 2023-2025**

1 RELAZIONI INDUSTRIALI

L'articolo regola le relazioni sindacali senza nessun impatto economico

2 CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO E ORGANICI

L'articolo regola le tipologie contrattuali presenti in azienda senza nessun impatto economico.

3 INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

L'articolo regola gli inquadramenti professionali presenti in azienda senza nessun impatto economico.

4 DIRITTO ALLO STUDIO, ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALLA FORMAZIONE CONTINUA.

L'articolo regola il diritto allo studio e alla formazione, diritti già in vigore senza nessun impatto economico.

5 STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE MENSILE

L'articolo definisce la struttura della retribuzione e stabilisce l'importo del superminimo collettivo; il costo aggiuntivo rispetto agli accordi preesistenti risalenti al 2007 è quantificato in complessivi euro 17.000 annui.

6 SUPERMINIMO INDIVIDUALE

L'articolo ribadisce la non assorbibilità dei superminimi senza nessun impatto economico.

7 PREMIO DI RISULTATO

L'articolo definisce le modalità di maturazione ed erogazione del Premio di Risultato stabilendo gli importi per singola categoria; il costo aggiuntivo rispetto agli accordi preesistenti risalenti al 2007 è quantificato in complessivi euro 17.500 annui.

8 ORARIO DI LAVORO

L'articolo definisce l'organizzazione del lavoro e gli orari di lavoro. Gli impatti economici rispetto ai previgenti accordi riguardano:

l'anticipo della maturazione e liquidazione dello straordinario dopo 15 minuti anziché 30, l'impatto economico non è quantificabile e comunque di valore non rilevante

9 REMOTE WORKING ED EMERGENCY SMART WORKING

L'articolo definisce la gestione delle richieste di "Remote Working ed Emergency Smart Working" senza nessun impatto economico.

10 PART-TIME

L'articolo definisce la gestione delle richieste di "Part time" senza nessun impatto economico.

11 MALATTIA

L'articolo definisce la gestione delle malattie senza nessun impatto economico.

12 PERMESSI RETRIBUITI E TUTELE

L'articolo regola i permessi previsti in azienda da previgenti, in particolare:

- permessi per visite mediche: nessuna variazione rispetto agli accordi già vigenti
- permessi per malattia/disabilità del figlio e congedo parentale: accordati 3 giorni annui aggiuntivi ai permessi previsti dalla L. 104 in caso di disabilità del figlio. Attualmente i dipendenti interessati sono 3, si presume un costo aggiuntivo massimo di circa 1.000 euro
- permesso nascita figli: nessuna variazione rispetto agli accordi già vigenti
- permessi per decesso: nessuna variazione rispetto agli accordi già vigenti
- conservazione del posto di lavoro: aumentato l'incremento del periodo di comporto del 10%, l'impatto economico allo stato attuale è nullo
- permessi studio: riconosciuto un giorno di permesso aggiuntivo rispetto al CCNL, al momento impatto nullo
- permessi sindacali: nessuna variazione rispetto agli accordi già vigenti
- permessi nascita figli: nessuna variazione rispetto agli accordi già vigenti

13 ISTITUTO BANCA SOLIDALE DEL TEMPO

L'articolo non ha nessun impatto economico.

14 SPESE DI TRASPORTO, TRASFERTE E SERVIZIO FUORI SEDE

L'articolo definisce le modalità delle trasferte ed i relativi rimborsi economici. Rispetto agli accordi già vigenti si presume un maggior costo di circa 1.000 euro.

15 PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI

L'articolo definisce le indennità di reperibilità e turno. Rispetto agli accordi previgenti si stima un costo aggiuntivo su base annua di euro 8.000.

16 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Viene introdotta l'indennità per i RUP pari a 150 euro annui lordi.

L'impatto economico su base annua è di euro 1.600.

17 WELFARE AZIENDALE

L'articolo definisce i maggiori costi, aggiuntivi rispetto al CCNL, da destinare al Welfare aziendale così quantificati nel triennio:

- anno 2023 euro 19.900
- anno 2024 euro 4.400
- anno 2025 euro 4.400

In aggiunta ai maggiori costi per welfare aziendale si è definito di:

- Aumentare la quota a favore della previdenza integrativa con un maggior costo su base annua di 19.800 euro
- Variare il Piano di assistenza sanitaria con un maggior costo su base annua di euro 8.350 a decorrere dal 2024

18 UNA TANTUM VACANZA CONTRATTUALE

L'articolo stabilisce un'una tantum per la vacanza contrattuale che viene quantificata in euro 103.000 senza ulteriori aggravii per l'esercizio in corso e gli esercizi successivi

19 DECORRENZA E DURATA

L'articolo definisce la decorrenza e la durata dell'accordo.

20 CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA

In occasione del rinnovo del contratto collettivo integrativo aziendale Venis SPA, FIM-CISL, FIOM-CGIL, chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una contribuzione straordinaria **“UNA TANTUM”** di euro 50,00 (euro cinquanta/00) da versarsi quale contributo delle attività del sindacato FIM-CISL, FIOM-CGIL.

Verrà predisposto un apposito form nel quale sarà possibile autorizzare o meno suddetta trattenuta, con la modalità del silenzio assenso, come peraltro previsto nei rinnovi dei contratti nazionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, 26 luglio 2023

VENIS SPA

MARCO BETTINI

GIAMPIETRO SANTORO

RSU VENIS SPA

FRANCESCO CORALLI

MARCO ZINATO

LORENZO LUXARDI
(FIM-CISL)

MICHELE VALENTINI
(FIOM-CGIL)
